

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE XIV CIVILE**

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela Coluccio	Presidente
Dott.ssa Daniela Cavaliere	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatore

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da: Bernardini Simona, nata a Roma il 27 febbraio 1976, C.F. BRNSMN76B67H501W, e Rosati Daniele, nato a Roma il 14 novembre 1972, C.F. RSTDNL72S14H501F, entrambi residenti in Roma alla Via del Fosso dell'Acqua Mariana n. 157, assistiti, in qualità di Advisor, dalla Meg Consulting S.r.l., in persona del dott. Biagio Maceri, con l'ausilio del gestore della crisi da sovraindebitamento Avv. Francesco Caselli, nominato dall'O.C.C. «PRESIDIUM DEBITORES» – Segretariato Sociale di Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 18, iscritto al n. 456/A del Registro degli OCC del Ministero della Giustizia, con atto depositato il 15 gennaio 2026 ed avente ad oggetto: liquidazione familiare controllata del sovraindebitamento.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026 e iscritto al n. 268-1/2026 P.U., i sigg. Bernardini Simona e Rosati Daniele esponevano quanto segue. Con apposita istanza presentata dinanzi all'O.C.C. «PRESIDIUM DEBITORES» – Segretariato Sociale di Roma, gli istanti avevano chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. Come da comunicazione ricevuta in data 18 giugno 2025, l'O.C.C. nominava l'Avv. Francesco Caselli, con studio



professionale in Roma alla Via Tiburtina n. 352, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina accettata in data 14 luglio 2025. I ricorrenti provvedevano quindi, con l'ausilio della Meg Consulting S.r.l., a presentare la proposta di liquidazione familiare controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

I sigg. Bernardini e Rosati, coniugi uniti in matrimonio il 5 luglio 1998 e genitori di due figli, [REDACTED]

[REDACTED], affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento riconducibile all'accumulo progressivo e incolpevole di posizioni debitorie contratte per far fronte ad esigenze familiari primarie in un contesto di persistente instabilità reddituale del sig. Rosati, aggravato da eventi esogeni, tra cui la pandemia da Covid-19, la perdita della madre della sig.ra Bernardini, problemi di salute della figlia maggiore e il deterioramento dell'abitazione, che hanno reso impossibile l'adempimento regolare delle obbligazioni assunte.

La sig.ra Bernardini Simona lavora con contratto a tempo indeterminato presso «Farma – C. Distribuzione S.r.l.» e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00. Il sig. Rosati Daniele è dipendente a tempo indeterminato presso «Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.», istituto di vigilanza non armata, con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00; nel corso degli anni il ricorrente ha attraversato fasi di marcata precarietà lavorativa, lavorando con una pluralità di datori di lavoro in rapida successione. Il nucleo familiare percepisce altresì un assegno unico per figlio a carico di circa € 100,00. Le entrate mensili complessive ammontano pertanto a circa € 3.000,00. I ricorrenti vivono in affitto a Roma, corrispondendo un canone mensile di € 800,00. Il nucleo familiare non è proprietario di beni immobili su tutto il territorio nazionale.

In ordine alla situazione patrimoniale, il sig. Rosati Daniele risulta titolare dei seguenti beni mobili registrati: (i) Veicolo Toyota Yaris targato BX971GZ, immatricolato nel 2011 ed acquistato nel 2012 al prezzo di € 1.900,00; (ii) Motociclo Yamaha vers. JX targato BY67546, immatricolato nel 2003 ed acquistato nel 2025 al prezzo di € 1.300,00; (iii) Motociclo Honda kf 10 targato DM13587, immatricolato nel 2009 ed acquistato nel 2021, attualmente in disuso e sottoposto a fermo amministrativo. I veicoli Toyota Yaris e Yamaha sono utilizzati dai ricorrenti per recarsi al lavoro, attività che consente loro di produrre reddito e che li rende pertanto indispensabili ai fini della procedura. Il motociclo Honda, in disuso e con fermo amministrativo, è di scarso valore e la relativa procedura



liquidativa risulterebbe antieconomica. La sig.ra Bernardini Simona è titolare di una quota irrisoria della società Holdima S.r.l., attualmente inattiva.

Con riferimento alla massa debitoria, a carico dei ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie – che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 C.C.I.I. redatta dall'O.C.C. all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche – e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza – così distinte:

**Esposizione debitoria di Bernardini Simona (€ 55.365,51):**

- Iliade SPV S.r.l. già Findomestic Banca S.p.A. – prestito personale n. 20220904074217: € 21.220,78 (chirografario);
- Dynamica Retail S.p.A. – cessione del quinto n. 78358: € 9.125,00 (chirografario);
- Cofidis S.p.A. – carta revolving n. \*\*\*91083: € 5.413,29 (chirografario);
- CPS S.r.l. per conto di Compass Banca S.p.A. – prestito personale n. \*\*\*\*29513394: € 5.119,60 (chirografario);
- Iliade SPV S.r.l. già Findomestic Banca S.p.A. – carta revolving n. \*\*\*\*24404: € 3.293,92 (chirografario);
- Compass Banca S.p.A. – carta di credito n. \*\*\*34916: € 3.558,99 (chirografario);
- Deutsche Bank S.p.A. – carta di credito n. 542532477: € 2.370,62 (chirografario);
- Deutsche Bank S.p.A. – scoperto c/c n. \*\*\*\*9823: € 1.648,84 (chirografario);
- Kredis S.r.l. per conto di Cofidis S.p.A. – carta revolving n. \*\*\*22586: € 418,27 (chirografario);
- A.d.E.R. – cartelle esattoriali: € 572,86 (chirografario) e € 346,07 (privilegiato mobiliare);
- AMA S.p.A. – TARI vari anni: € 2.277,27 (privilegiato mobiliare);

**Esposizione debitoria di Rosati Daniele (€ 18.969,43):**

- A.d.E.R. – cartelle esattoriali: € 3.099,50 (chirografario) e € 8.106,82 (privilegiato mobiliare);



- Kredis S.r.l. per conto di Cofidis S.p.A. – atto di transazione n. 1059321 (effetti cambiari): € 3.417,53 (chirografario);
- Santander Consumer Bank S.p.A. – prestito finalizzato n. \*\*\*\*15700996: € 2.281,40 (chirografario);
- Compass Banca S.p.A. – carta rateale n. \*\*\*56188: € 1.830,12 (chirografario);
- Regione Lazio – bolli auto non iscritti a ruolo: € 234,06 (privilegiato mobiliare);

L'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti, alla presentazione della richiesta di liquidazione, è pari ad € **74.334,94**, di cui € 55.365,51 a carico della sig.ra Bernardini Simona e € 18.969,43 a carico del sig. Rosati Daniele.

Dallo squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento. Il saldo finanziario annuo è negativo per € 82.923,32 (attivo complessivo annuo € 36.720,29 a fronte di un passivo complessivo di € 119.643,61, ivi compresi i debiti, le spese correnti e gli impegni finanziari).

Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto: la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione familiare controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; la nomina del liquidatore nella persona del Gestore della crisi già nominato dall'O.C.C., Avv. Francesco Caselli; l'adozione dei provvedimenti tutelari e cautelari necessari a garantire la par condicio creditorum ai sensi dell'art. 54 C.C.I.I., a decorrere dalla data del decreto di apertura della procedura; il divieto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, 143, 150 e 151 C.C.I.I., di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura e la sospensione delle trattenute a vario titolo sullo stipendio dei ricorrenti, nonché il sequestro delle cambiali ancora in corso; l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell'art. 270, co. 2, C.C.I.I.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti, oltre che la 'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I.' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' Avv. Francesco Caselli.

Risultando la residenza stabilita in Roma, alla Via del Fosso dell'Acqua Mariana n. 157, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. b) C.C.I.I., radica la competenza di questo Tribunale a decidere sul proposto ricorso.



Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 C.C.I.I., tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dai sigg. Bernardini e Rosati nel ricorso e convalidato dal 'gestore della crisi' nella propria relazione, nonché alla luce del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato.

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' Avv. Francesco Caselli risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 C.C.I.I.

La presente procedura è stata proposta congiuntamente dai sigg. Bernardini Simona e Rosati Daniele, coniugi conviventi, in forza della disciplina di cui all'art. 66 C.C.I.I., come modificato dall'art. 40 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter). Tale disposizione, collocata nella Sezione I (disposizioni di carattere generale) del Capo II del Titolo IV C.C.I.I. e pertanto applicabile a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ivi disciplinate, ivi inclusa la liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I., consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento allorché siano conviventi ovvero quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti alternativamente richiesti dalla norma: i ricorrenti sono coniugi che condividono la medesima abitazione in Roma, Via del Fosso dell'Acqua Mariana n. 157, e la gran parte delle posizioni debitorie di entrambi è riconducibile a un'origine comune, costituita dal sostentamento del nucleo familiare in un contesto di persistente squilibrio tra reddito disponibile e spese correnti, aggravato dalla prolungata precarietà occupazionale del sig. Rosati e da eventi esogeni non prevedibili al momento della contrazione delle singole obbligazioni. Ai sensi dell'art. 66, comma 2, C.C.I.I. il coniuge è espressamente incluso tra i 'membri della stessa famiglia' legittimati alla presentazione della domanda congiunta.

Si dà atto, inoltre, che per entrambi i ricorrenti sussiste il presupposto di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I. – come introdotto dal d.lgs. n. 136/2024 – atteso che il gestore della crisi da sovraindebitamento attesta, nella relazione ex art. 269, comma 2, C.C.I.I., la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante i proventi dell'attività lavorativa dei ricorrenti, nella parte eccedente il fabbisogno di mantenimento



del nucleo familiare. Ciò esclude che alcuno dei ricorrenti si trovi nella condizione di incapacienza rilevante ai fini dell'art. 283 C.C.I.I., con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Ferma restando la trattazione unitaria della procedura e la nomina di organi comuni, si precisa che le masse attive e passive dei due ricorrenti rimarranno formalmente distinte, con tenuta separata della contabilità di procedura da parte del liquidatore per ciascuno di essi.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione familiare controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Quanto alla richiesta di disporre "che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura", deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma 5 C.C.I.I., per effetto del richiamo per relationem a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette ex lege alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

Osserva, inoltre, il Collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione dell'O.C.C. sia il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente in favore del ceto creditorio (nella misura complessiva di € 471,11, ripartiti in € 235,55 a carico di ciascun coniuge), atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo patrimonio, ivi inclusi i crediti futuri; e che, per quel che concerne i proventi di attività di lavoro, eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal Tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I. Trattasi, tuttavia, di indicazioni che, secondo il noto principio 'utile per inutile non vitiatur', deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali all'esigenza di mantenimento del nucleo familiare, la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte dei ricorrenti, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'O.C.C.



P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d.lgs. 12.01.2019 n. 14:

dichiara aperta la procedura di liquidazione familiare controllata dei beni dei sigg. Bernardini Simona (C.F. BRNSMN76B67H501W), nata a Roma il 27 febbraio 1976, e Rosati Daniele (C.F. RSTDNL72S14H501F), nato a Roma il 14 novembre 1972, entrambi residenti in Roma alla Via del Fosso dell'Acqua Mariana n. 157, richiesta con ricorso depositato il 15 gennaio 2026;

nomina giudice delegato la Dott.ssa Barbara Perna;

nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'Avv. Francesco Caselli;

ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ordina ai ricorrenti la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 C.C.I.I., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;

ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

Il giudice relatore

Barbara Perna

Il Presidente  
Angela Coluccio

